



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

**Ordinanza N.**                    **15**  
**Data di Registrazione**        **09/06/2021**

**OGGETTO:**        **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE VLT, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO, (DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 R.D. N. 773/1931), DELLE SCOMMESSE SU COMPETIZIONI IPPICHE, SPORTIVE E SU ALTRI EVENTI -**

## AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO

### IL SINDACO

Visto il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 5 nella seduta del 03 febbraio 2020 adottato ai sensi della Legge Regionale n. 08 del 21.10.2013 e s.m.i.;

Preso atto che il Regolamento citato dispone, all'art. 5, che l'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S., siano stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

Considerato che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco;

Ritenuto di inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti, al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e al riposo;

Ritenuto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici e cartacei da gioco d'azzardo lecito;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Dato atto che la Questura di Milano in sede di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 88 del R.D. n. 773/1931, per l'esercizio delle sale VLT, demanda all'Amministrazione comunale la determinazione degli orari di apertura, indicando testualmente nei provvedimenti autorizzativi "E' fatto obbligo di osservare gli orari comunali vigenti";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale N. 05 assunta nella seduta del 3 febbraio 2020 in esecuzione della quale viene adottata la presente ordinanza;

Visti altresì:

- art. 31 comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge n. 214/2011 - , il quale recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano dei beni culturali;
- l'art. 34, comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 - il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di
- accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse
- generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal dirigente competente, ai sensi del TUEL.



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

## DISPONE

A decorrere dal 1 luglio 2021 gli orari:

- del gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie

Dalle ore 07,30 alle ore 09,00.

Dalle ore 15,30 alle ore 17,00

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

1. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
2. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
3. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
4. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

I cartelli riportanti sia il divieto di gioco per i minori che gli orari di interruzione dello stesso, dovranno essere esposti all'interno del locale. Il fac -simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione Comunale nella sezione Polizia Locale;

All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato;

È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute;

Sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, superenalotto, totocalcio e bingo, per le motivazioni nello stesso Regolamento indicate;

## AVVERTE

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

[www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/](http://www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/)

[comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it)



# **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Provincia di Milano)**

Che il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma di legge;

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione, trasmettendo copia del presente atto alla Prefettura di Milano, alla Guardia di Finanza e al Comando Carabinieri di Melegnano;

## **INFORMA**

Che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Commissario capo di Polizia Locale Cristina Cacciatori, Responsabile dell'Area Sicurezza del Territorio;

Il Comando di Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza;

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n 02 del 04 marzo 2021.

Dalla Residenza Municipale, 09 giugno 2021

**IL SINDACO**  
**SALVATORI LUISA**  
(atto sottoscritto digitalmente)